



N° 1789/08 Sent. B  
N° 1528/A/08 R.G.L.  
N° 8809 Con.

Sentenza n. /2008

N. 1528/A/2008 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TRANI

Il Giudice del Lavoro - dott. **M. A. La Notte Chirone**  
ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel procedimento di lavoro deciso all'udienza del 07.07. 2008

**P R O M O S S O**

**D A**

*De Ficus Angelo*

- **ricorrente** -

rappresentata e difesa dall'avv.to A. De Nicolò, ed elettivamente domiciliati  
nello studio del suddetto avvocato in Trani, alla Via Cavour n. 84, in virtù di  
procura apposta in calce al ricorso introduttivo

**C O N T R O**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,**

- **resistente-**

in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  
Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli uffici  
dell'Avvocatura per la Provincia di Bari

**Conclusioni delle parti** ~~\_\_\_\_\_~~

~~\_\_\_\_\_~~

"accertare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere l'indennità di  
vacanza contrattuale per il periodo dal 1.4.2002/23.7.2003 (primo biennio

economico), 1.4.2004/31.12.2005 (secondo biennio economico) e 1.4.2006/30.4.2007 (relativamente al biennio del rinnovo contrattuale in corso) e, per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle relative indennità, somme da determinarsi in corso di causa a seguito di espletando ctu contabile che sin da ora si richiede ovvero da determinarsi in separato giudizio, giuste le causali di cui in narrativa.

2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari e spese di giudizio da distrarsi"

**Il dr. Fernando Giordano per il Ministero convenuto così conclude:** " a) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni convenute in giudizio; b) nel merito respingere le domande proposte nei confronti della resistente Amministrazione, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate; c) in ogni caso, condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite."

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto depositato il 10.03.2008 l'odierna parte ricorrente, dopo aver premesso di essere dipendente del Ministero della Istruzione, rivendicava il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dal CCNL del comparto scuola, indennità maturata a seguito dei ritardi nella stipulazione dei rinnovi contrattuali.

Precisavano che a norma dell'art. 1 comma 5 del CCNL 1998/2001 " dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto scuola sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo di lavoro del 23.7.1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52 commi 1 e 2 del d.l.vo 29/1993".

Di analogo tenore era il contratto collettivo 2002/2005 che, appunto, ribadiva il diritto alla indennità di vacanza contrattuale, da corrispondersi una volta decorsi tre mesi dalla scadenza del precedente contratto.

Evidenziavano che le parti collettive avevano inteso estendere anche al personale della scuola l'istituto previsto dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, istituto che aveva una duplice ratio in quanto da un lato mirava a sollecitare il pronto rinnovo dei contratti, dall'altro voleva evitare che ricadessero sui lavoratori subordinati le conseguenze negative dell'eventuale ritardo. All'indennità di vacanza contrattuale poteva, quindi, essere riconosciuta natura risarcitoria, in quanto la stessa valeva a compensare i lavoratori per il disagio consistito nel " non aver potuto fruire di uno stipendio adeguato all'inflazione e per aver affrontato maggiori difficoltà nel gestire il proprio bilancio familiare."

L'indennità, pertanto, doveva essere corrisposta ai ricorrenti senza che assumesse rilevanza alcuna il successivo rinnovo contrattuale, in occasione del quale era stata prevista la retroattività degli adeguamenti stipendiali.

Chiedevano anche la condanna del Ministero convenuto a corrispondere l'indennità a far tempo dal 1° aprile 2006, essendo ormai scaduto da tempo il contratto relativo al biennio 2004/2005, e non avendo le parti collettive provveduto al tempestivo rinnovo dello stesso.

Poiché infruttuoso si era rivelato il tentativo di conciliazione, ricorrevano a questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Ministero dell'Istruzione, in uno all' Ufficio scolastico per la Provincia di Bari e al C.D. dell' istituto scolastico ove lavorava la parte ricorrente, nel resistere alla domanda, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, invocava l'integrale applicazione della norma contrattuale, evidenziando che la stessa, dopo aver previsto il diritto alla indennità, richiamava la procedura stabilita dall'art. 52 comma 1 del d.l.vo 29/1993. In forza del richiamo in parola l'emolumento non poteva essere erogato se non previa quantificazione da effettuarsi a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze con un'apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

Aggiungeva che il CCNL 15.2.1999 era stato rinnovato con efficacia retroattiva, in quanto i nuovi trattamenti stipendiali erano stati erogati a far tempo dalla data di scadenza del precedente contratto. Detta retroattività escludeva il diritto alla indennità di vacanza contrattuale e ciò in ossequio all'accordo sul costo del lavoro del 23.7.1993, a norma del quale " dalla

decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata".

Evidenziava, inoltre, che gli argomenti sviluppati nel ricorso ricalcavano sostanzialmente la motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di Livorno il 29.6.2005, sentenza che era stata integralmente riformata dalla Corte di Appello di Firenze a seguito di impugnazione proposta dal Ministero. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.

All'udienza odierna i difensori discutevano oralmente la causa riportandosi agli scritti ed alle produzioni in atti ed il Giudice pronunciava sentenza come da separato dispositivo del quale dava lettura.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso non può trovare accoglimento, giacchè la pretesa si fonda su una qualificazione dell'indennità che questo Giudice non ritiene di poter condividere.

Assumono infatti i ricorrenti che l'indennità di vacanza contrattuale avrebbe natura risarcitoria in quanto destinata a compensare il danno patito dal dipendente, costretto, a seguito del mancato rinnovo del contratto, a far fronte alle esigenze della vita quotidiana con una retribuzione non adeguata al mutato potere di acquisto della moneta. Aggiungono che l'indennità in parola avrebbe anche la finalità di sollecitare il rinnovo dei contratti e, quindi, natura sanzionatoria, sia pure in senso lato, essendo destinata ad impedire atteggiamenti dei datori di lavoro non giustificati.

Ne deducono la sussistenza del diritto a prescindere da ogni considerazione sul contenuto dei successivi accordi contrattuali, giacchè il risarcimento e la sanzione sarebbero finalizzati a compensare un danno comunque prodottosi o a reprimere una condotta illecita tenuta dalla parte datoriale.

Detta impostazione difensiva non può essere condivisa, posto che il tenore letterale dell'accordo del 23 luglio 1993 e la ratio del medesimo inducono, viceversa, a ritenere che l'indennità abbia solo natura retributiva, sia, cioè, un elemento provvisorio della retribuzione, non cumulabile in alcun modo

con gli eventuali aumenti stipendiali stabiliti in occasione del rinnovo del contratto.

Recita, infatti, l'accordo del 23 luglio 1993 : " dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del CCNL ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme se successiva **un elemento provvisorio della retribuzione**. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicati ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. **Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata**. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori"

Pur non potendo disconoscersi che l'accordo in parola mirasse anche a favorire il pronto rinnovo delle fonti collettive, non vi è dubbio che la finalità immediata dallo stesso perseguita va individuata nell'intento di erogare in via provvisoria un anticipo sui presumibili miglioramenti retributivi conseguibili in occasione del rinnovo. Trattandosi, quindi, di una mera anticipazione il diritto all'indennità viene meno a far tempo " dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo" per cui l'indennità medesima viene integralmente riassorbita nell'ipotesi in cui sia prevista la retroattività dei livelli stipendiali stabiliti in occasione del rinnovo.

E' questo il caso dei contratti che ci occupano, i quali si susseguono senza soluzione di continuità, nel senso che gli aumenti previsti dal contratto collettivo successivo vengono fatti decorrere dalla scadenza del contratto rinnovato.

La domanda per il periodo dal 01.04.02 al 23.07.03 e dal 01.04.04 al 06.12.05, va, quindi, rigettata.

Ad eguali conclusioni si perviene in ordine alla richiesta per il periodo dal 01.04.06 al 29.11.07, in relazione alla quale si deve innanzitutto osservare che nelle more del giudizio è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007 (

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 292 del 17.12.2007) che al pari dei precedenti contratti all'articolo 1 comma 2 prevede la retroattività delle disposizioni di carattere economico valide a partire dal primo gennaio 2006 sino al 31 dicembre 2007.

In ogni caso va detto che il CCNL per il quadriennio normativo 2002/2005, pur prevedendo all'art. 1 comma 5, l'indennità di vacanza contrattuale, precisa che la stessa verrà corrisposta " con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo 165/2001".

Detto richiamo esclude l'immediata operatività degli aumenti che risultano, comunque, condizionati quanto all'efficacia al rispetto della complessa procedura indicata negli articoli sopra richiamati, la cui finalità è quella di garantire la compatibilità degli aumenti medesimi con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.

Poiché la procedura in questione al momento della presentazione del ricorso non era stata neppure avviata, la domanda sarebbe stata comunque ritenuta infondata, anche a prescindere dall'intervenuto rinnovo in corso di causa del CCNL di settore.

La complessità della questione affrontata giustifica una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite.

### **P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, definitivamente decidendo il presente ricorso, così provvede:

- rigetta la domanda;
- spese compensate.

Trani 07.07.2008

**TRIBUNALE DI TRANI**

Depositato in Cancelleria

oggi. 9/7/08

IL CANCELLIERE GI  
Mario Luciani Malcangni

IL GIUDICE

Dr. ssa M. A. La Notte Chirone



SENTENZE DEL 07.07.2008

Zero Anna

Tedone Lucia

Cendia Raffaella

Moutzane Maria

Pertoso Michalina

Mariano Lucrezia

Sell'Orto Rosangela

Morgese Sabina

Carnesele Maria Raffaella

Volpe Giovanna

Rubino Palma

DE FINIS ANGELO

NOMINATA AI SENTENZE NEGATIVE INDEGNITÀ  
VACANZA CONTRATTUALE - AVV. ANTONIO DE NICOLÒ